

ONORIFICENZE PONTIFICIE

1) Uno Stato estero può insignire un cittadino italiano di una onorificenza cavalleresca? E può un cittadino italiano accettarla?

Uno Stato estero nella sua sovranità concede onorificenze cavalleresche che hanno un profilo di piena autonomia rispetto a onorificenze nazionali. Un cittadino italiano, nella sua piena libertà può accettarla, ma ha limiti per averne il libero uso nel territorio italiano.

2) Le onorificenze di Ordini cavallereschi di Stati esteri possono essere portate liberamente?

No, per averne il libero uso nel territorio nazionale abbisognano di specifica autorizzazione.

3) Chi autorizza le onorificenze di Stati esteri?

Per tale materia è competente il Ministero degli Affari Esteri, che emana il relativo decreto.

4) Le onorificenze elargite dal Sovrano Militare Ordine di Malta, che ha un profilo internazionale e come dice l'appellativo, sovrano, abbisognano di autorizzazioni?

No, l'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n.178 sancisce il principio per il quale gli insigniti delle dette onorificenze ne hanno il libero uso.

5) Le onorificenze elargite dalla Santa Sede devono essere autorizzate dal Ministero degli Affari Esteri?

No, per le onorificenze degli Ordini cavallereschi di collazione e di sub-collazione della Santa Sede è competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6) Cosa significa Ordine di collazione e Ordine di sub-collazione?

Gli Ordini di collazione sono quelli conferiti direttamente dal Sommo Pontefice; gli Ordini di sub-collazione sono quelli posti sotto l'egida della Santa Sede.

7) La croce Pro Ecclesia et Pontifice e la Palma del Pellegrino, elargite dalla Santa Sede, devono essere autorizzate?

Non avendo le predette decorazioni un profilo strettamente cavalleresco devono essere considerate quali distintivi d'onore, e in quanto tali non necessitano di alcuna autorizzazione.

8) Cosa deve produrre un insignito di una onorificenza cavalleresca elargita dalla Santa Sede per la prescritta autorizzazione?

L'insignito deve produrre apposita domanda in carta bollata rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri, allegando copia conforme del diploma di nomina, certificati di nascita e di cittadinanza italiana, ovvero autocertificazione concernente le due predette qualità (si rammenta che l'autocertificazione deve essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento).

9) Tramite quale organo è necessario inoltrare la documentazione?

I cittadini residenti in Italia si rivolgeranno ai locali Uffici Territoriali del Governo, i residenti all'estero alle Ambasciate o Consolati della nazione che li ospita.

10) Cosa ottiene a seguito della avvenuta autorizzazione?

Tramite l'Ufficio Territoriale del Governo di appartenenza il richiedente riceverà un attestato in cui è trascritto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione.